

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 560/AV5 DEL 05/05/2017

Oggetto: Sig. Vallorani Marco CPS - Infermiere a tempo indeterminato. Collocamento in congedo per servizio militare temporaneo presso il Corpo Militare Volontario della C.R.I.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

-. - . - .

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- DETERMINA -

1. di collocare, a norma dell'art. 26 del CCNL sottoscritto l'1.9.1995, in congedo per servizio militare, per il periodo dal 14.05.2017 al 10.09.2017, il Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere a tempo indeterminato, Sig. Vallorani Marco, in quanto richiamato dal Corpo Militare Volontario della C.R.I. ausiliario delle Forze Armate in servizio temporaneo;
2. di dare atto che tale attività è assimilata a tutti gli effetti al richiamo in servizio militare ed il periodo anzidetto, a norma dell'art. 26 del CCNL sottoscritto il 1°9.1995 è a tutti gli effetti compresa la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale, secondo le vigenti disposizioni di legge;
3. di precisare che nel periodo anzidetto il dipendente, come precisato nel documento istruttorio, fruirà del trattamento economico da parte di questa Amministrazione;
4. di precisare che dal presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 2017 ;
5. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione all'albo di questa Area Vasta 5;
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.

**Il Direttore dell'Area Vasta 5
(Avv. Giulietta Capocasa)**

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. C. GESTIONE RISORSE UMANE

Normativa di riferimento:

- commi 1, 2, 3, e 4 art. 26 del CCNL 94-97 Comparto Sanità sottoscritto il 1° 9.1995 ;
- D. Lgs. n. 66/2010.

□ Motivazione:

Con nota pervenuta al protocollo generale al n. 28253 del 12.04.2017, il Corpo Militare Volontario della C.R.I. ausiliario delle Forze Armate ha comunicato a questa Area Vasta 5, la necessità di richiamare in servizio temporaneo a decorrere dal 14.05.2017, il Milite CRI Sig. Vallorani Marco, al fine di garantire un'adeguata assistenza medica al personale contingente militare operante nell'ambito delle varie missioni internazionali del Ministero della Difesa nell'ambito della Resolute Support Mission – Talk Force Air E.A.U. per la durata di circa 120 giorni;

Il Sig. Vallorani Marco, Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere a tempo indeterminato, a corredo della suddetta nota prot. n. 28253/2017 ha chiesto il relativo rilascio del nulla osta, per la concessione del periodo di congedo per il richiamo in servizio temporaneo a far data dal 14.05.2017 per la durata di 120 giorni nel Corpo Militare della C.R.I.;

I commi 1,2,3, e 4 dell'art. 26 del CCNL 94-97 del personale dei livelli del Comparto Sanità sottoscritto il 1° 9.1995 i quali dispongono che:

- comma 1 *“La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva o servizio civile sostitutivo sospende il rapporto di lavoro per tutta la durata della ferma. Durante tale periodo il dipendente ha titolo alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare, senza diritto alla retribuzione.”*
- comma 2 *“Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non riprenda servizio entro il termine indicato dal comma 1.”*
- comma 3 *“Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti compresa la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale, secondo le vigenti disposizioni di legge.”*
- comma 4 *“I commi precedenti si applicano anche nel caso di richiamo alle armi, fatta eccezione per il diritto alla conservazione del posto, che coincide con il periodo di richiamo: Durante tale periodo al dipendente richiamato compete il trattamento economico più favorevole tra quello civile e militare.”*

Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell'ordinamento militare”, in particolare l'articolo 1799 – comma 2- che prevede: “Agli ufficiali delle forze di completamento, che sono lavoratori dipendenti pubblici, spettano, in aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate e attribuite dal Ministero della Difesa, limitatamente al periodo di effettiva permanenza nella posizione di richiamo, anche lo stipendio e le altre indennità di carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per l'indennità integrativa speciale, dovuti dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta corresponsione all'interessato”.

Alla luce della succitata normativa, si ritiene, pertanto, di collocare, il Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Sig. Vallorani Marco, richiamato dal Corpo Militare della C.R.I. in servizio temporaneo, in congedo per servizio militare nel periodo a decorrere dal 14.05.2017 per la durata di 120 giorni e presumibilmente, fino al 10.09.2017.

Per quanto sopra esposto e motivato,

SI PROPONE:

1. di collocare, a norma dell'art. 26 del CCNL sottoscritto l'1.9.1995, in congedo per servizio militare, per il periodo dal 14.05.2017 al 10.09.2017, il Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere a tempo indeterminato, Sig. Vallorani Marco, in quanto richiamato dal Corpo Militare Volontario della C.R.I. ausiliario delle Forze Armate in servizio temporaneo;
2. di dare atto che tale attività è assimilata a tutti gli effetti al richiamo in servizio militare ed il periodo anzidetto, a norma dell'art. 26 del CCNL sottoscritto il 1°9.1995 è a tutti gli effetti compresa la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale, secondo le vigenti disposizioni di legge;
3. di precisare che nel periodo anzidetto il dipendente, come in premessa precisato, fruirà del trattamento economico da parte di questa Amministrazione;
4. di precisare che dal presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 2017 ;
5. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione all'albo di questa Area Vasta 5;
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R: 26/96 e s.m.;
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Francesco Tomassetti)

Il Dirigente UOC Gestione Risorse Umane attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore di Area Vasta.

Il Dirigente Amministrativo
U.O.C. Gestione Risorse Umane
(Dr.Silvio Maria Liberati)

Visto:

Il Dirigente f.f.
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
(Dr. Cesare Milani)

- ALLEGATI -

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

ALBO PRETORIO